



# Le procedure nel Codice della Crisi

Dott. Giuseppe Buonocore

## REGIO DECRETO L. 267/42



RIFORMA 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE



L. 3/2012

NUOVO CODICE DELLA CRISI D.L. 14/19

## **Titolo II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi**

- Capo I - Composizione negoziata della crisi
- Capo II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata
- Capo III - Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione

## Titolo III - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

- Capo I - Giurisdizione.
- Capo II - Competenza
- Capo III - Cessazione dell'attività del debitore
- Capo IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
  - *Sezione I - Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*
  - *Sezione II - Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*
  - *Sezione III - Misure cautelari e protettive*

## Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi

- Capo I - Accordi
  - *Sezione I - Piano attestato di risanamento*
  - *Sezione II - Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi*
- Capo I-bis - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
- Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
  - *Sezione I - Disposizioni di carattere generale*
  - *Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore*
  - *Sezione III - Concordato minore*
- Capo III - Concordato preventivo

## Titolo V - Liquidazione giudiziale

## Art. 1 - DEFINIZIONI

- a) **“crisi”**: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- b) **«insolvenza»**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) **«sovraindebitamento»**: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

## DEFINIZIONI



d) «**impresa minore**»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

e) «**consumatore**»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

## Titolo III - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

- Capo II – Competenza: il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali
- Capo III - Cessazione dell'attività del debitore: perché cessa?
- Capo IV - Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
  - *Sezione I - Iniziativa per l'accesso*
    - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - DEBITORE
    - Liquidazione giudiziale: DEBITORE, DEGLI ORGANI E DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE CHE HANNO FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SULL'IMPRESA, DI UNO O PIÙ CREDITORI O DEL PUBBLICO MINISTERO
  - *Sezione III - Misure cautelari e protettive*



# COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

## Art.12 Composizione negoziata

Attività che si trovano in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza;

Situazioni che presentano una percorso ragionevolmente perseguitibile di risanamento;

Sono ammesse tutte le realtà iscritte al Registro delle Imprese, senza requisiti dimensionali (anche i soggetti non fallibili soggetti alla L.3/2012).



POSSONO CHIEDERE ALLA CCIAA LA NOMINA DI UN ESPERTO INDEPENDENTE, che ha il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti interessati, per individuare la soluzione per la situazione di crisi, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Torino



ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO

Fondazione  
Piero Piccatti e  
Aldo Milanese

## Art.13 c.6 La nomina dell'esperto

### La nomina dell'esperto

L'esperto è nominato da un'apposita commissione, in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione (e delle province autonome di Trento e Bolzano) composta da:

- a) **due magistrati (effettivo e supplente)** designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione (o della provincia autonoma di Trento e Bolzano) nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza di composizione negoziata;
- b) **due componenti (effettivo e supplente)** designato dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione;
- c) **due membri (effettivo e supplente)** designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza di composizione negoziata.

## Art.13 c.3-4 Requisiti dell'esperto



### DOTTORI COMMERCIALISTI

- Iscrizione da almeno 5 anni all'Albo che documentano di aver maturato precedenti esperienze nella ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa

### AVVOCATI

- Iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di aver maturato precedenti esperienze nella ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa

### CONSULENTI DEL LAVORO

- Iscritti da almeno 5 anni all'albo che documentano di aver concorso, almeno in 3 casi a accordi di ristrutturazione, piani attestati o concordati omologati.

### NON ISCRITTI AD ALBI

- Documentano di aver svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione.

L'iscrizione all'elenco è anche subordinata al possesso della specifica formazione prevista dall'art.3 c.4 (corso di 55 ore organizzato secondo le specifiche indicate nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia pubblicato il 28/09/21).

I requisiti necessari all'accettazione della carica, qualora nominati, sono invece indicati dall'art.5:

- ü Indipendenza
- ü Competenze (con riferimento al settore, alla struttura, alla complessità e alla localizzazione)
- ü Disponibilità di tempo (in relazione alla complessità dell'azienda ed alla propria organizzazione)
- ü Non avere in corso più di 1 incarico quale esperto nella composizione negoziata della crisi

Il successo della composizione negoziata della crisi dipende dalla competenza, dalla disponibilità e dalla qualità dell'opera prestata dall'esperto.

## Art.13 c.5 L'iscrizione nell'elenco



L'elenco è tenuto presso la CCIAA del capoluogo di regione.

L'iscrizione all'elenco è presentata all'ordine professionale di appartenenza che, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica alla CCIAA i nominativi dei professionisti.

La domanda contiene:

- la documentazione comprovante il possesso i requisiti richiesti;
- un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi;
- un curriculum vitae in cui indicare ogni altra esperienza formativa valutabile come titolo di preferenza in sede di nomina.

Nel caso in cui la domanda fosse respinta, può essere ripresentata.

Dal 15/11/2021 al 16/05/2022 l'aggiornamento dei dati è continuo, a decorrere dal 17 maggio 2022 avverrà con cadenza annuale.

## Informativa CNDCEC 108 del 19/11/2021

di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa precedenti esperienze in qualità di (da barrare con una croce almeno una di queste figure):

- commissario giudiziale;
  - commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
  - attestatore (ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 – bis, primo comma, l.f.; ex art. 186 – bis, l.f.);
  - gestore della crisi **incaricato** della ristrutturazione dell'impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012;
  - advisor **con incarico** finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani nei concordati preventivi;
  - advisor **con incarico** finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
  - advisor **con incarico** in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- oppure di aver svolto (indicare anche se in aggiunta ai requisiti precedenti):
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti dei quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Torino



Fondazione  
Piero Piccatti e  
Aldo Milanese  
ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO

## Art.16 c.1 L'indipendenza dell'esperto



Requisiti previsti dall'art. 2399



Non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate, da rapporti personali o professionali



Il professionista (e gli eventuali soci di studio) non deve negli ultimi 5 anni aver avuto rapporti di lavoro




il professionista (e gli eventuali soci di studio) non deve essere stato membro di Cda o dell'organo di controllo



il professionista (e gli eventuali soci di studio) non può aver posseduto partecipazioni

Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

## Art. 16 c.2 Condotta dell'esperto



L'esperto è terzo rispetto tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste e non si sostituisce alle parti, ma il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi. Assiste le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi, e degli interessi di ciascuna.  
*Decreto dirigenziale, sezione III, 8.2*

# Art.17 Accesso alla composizione negoziata...

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.



i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione Patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia

una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza

il certificato unico dei debiti tributari la situazione debitoria complessiva il certificato dei debiti contributivi Centrale dei rischi



# Art.17 ..e suo funzionamento

## L'ESPERTO



entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione sul possesso dei requisiti di Indipendenza.

L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi.

L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1.



## Art.21 Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

1. Nel corso delle trattative **l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.
2. L'imprenditore **informa** preventivamente l'esperto, per iscritto, del **compimento** di atti di straordinaria **amministrazione** nonché' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può **arrecare pregiudizio ai creditori**, alle trattative o alle prospettive di risanamento, **lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo**.
4. **Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto**, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo' iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

# Conclusione delle trattative



Al termine  
dell'incarico l'esperto  
redige una relazione  
finale che inserisce  
nella piattaforma e  
comunica  
all'imprenditore

# Art. 23 Conclusione delle trattative POSITIVO

- a) concludere un contratto, con uno o più creditori, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 62
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza

## Art. 23 Conclusione delle trattative NEGATIVO

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56
- b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
- c) **proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;**
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4

# Art. 25-BIS MISURE PREMIALI

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, **gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;**
2. **sanzioni tributarie** per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga **sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.**
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, commi 2 e 3.;

# Art. 25-BIS MISURE PREMIALI

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), (**esiti positivi**) **l'Agenzia delle entrate concede** all'imprenditore che lo richiede, **con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili** delle somme dovute e non versate a titolo di **imposte sul reddito, ritenute alla fonte** operate in qualita' di sostituto d'imposta, **imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive non ancora iscritte a ruolo**, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. **La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta'**. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

# Art. 25-BIS MISURE PREMIALI

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter (**non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa**) , e 101, comma 5 (**perdite su crediti deducibili**), del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

# articoli 25-octies, 25-novies, 25-decies e 25-undecies

Capo III dedicato alle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi



## ORGANO DI CONTROLLO

Organo a cui peraltro arrivano anche le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati

## BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI

è fatto obbligo, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, di darne notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

## INPS

in caso di ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente ed alla somma di 15.000 euro (per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati) ovvero, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, se di ammontare superiore ad euro 5.000; INAIL a fronte di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore a 5.000 euro;

## AGENZIA ENTRATE

per un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all'importo di 5.000 euro;

## AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE

per crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000,00, 200.000,00 euro per le società di persone e, per le altre società, 500.000,00 euro.

## Art.13 Istituzione della piattaforma telematica nazionale

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

## Art. 14 Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati

1. La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

## **Art. 15 Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori**

1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore

# Il Decreto ministeriale del 28.09.21



## Art. 25-undecies Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici

1. Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri

## SEZIONE 1

### Test per la verifica di risanamento



#### TOTALE DEBITO DA RISTRUTTURARE (A)

- + Debito scaduto  
(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)
- + Debito riscadenzato o oggetto di moratorie
- + Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni
- + Linee bancarie di credito utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo
- + Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
- Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale
- Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti
- Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti

#### TOTALE FLUSSI ANNUI A SERVIZIO DEL DEBITO (B)

- ± Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
- Investimenti di mantenimento annui a regime
- Imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

Ai fini del test l'ammontare del debito può essere ridotto nel caso in cui si pensi di poter ottenere uno stralcio)

TEMPO di RISANAMENTO	A/B
----------------------	-----

## SEZIONE 2

### Check-list particolareggiata per la redazione del piano

La check-list fornisce le indicazioni operative per la redazione del piano, ed ha la funzione di consentire all'imprenditore di redigere un piano di risanamento affidabile, ed all'esperto di effettuare una analisi di coerenza del piano.

1. Requisiti minimi organizzativi

2. Situazione economico patrimoniale aggiornata

3. Cause della crisi e strategie di intervento

4. La proiezione dei flussi finanziari

5. Il risanamento del debito

6. Le relazioni tra imprese dello stesso gruppo

Qualora l'imprenditore abbia allegato alla domanda il test, l'esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l'esigenza. Qualora l'imprenditore non lo abbia allegato, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore.  
*Decreto dirigenziale, sezione III, 2.2*



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Torino



Fondazione  
Piero Piccatti e  
Aldo Milanese  
ORDINE DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI  
TORINO

# CHECK LIST

## Sez. II del Decreto Dirigenziale del 28/09/2021



		A cura dell'imprenditore	A cura dell'esperto
<b>1</b>	<b>Organizzazione dell'impresa</b>		
1.1	L'impresa dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?  <i>In difetto, l'impresa deve individuare il modo di procurarsene</i>	X	
1.2	L'impresa dispone delle competenze tecniche occorrenti per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare?  <i>In caso contrario l'impresa tiene conto solo delle iniziative industriali per le quali sia realisticamente in grado di disporre, eventualmente acquisendole sul mercato, delle competenze tecniche occorrenti</i>	X	
1.3	L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?  <i>In mancanza, l'impresa deve quanto meno aver attivato il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio, in termini di ricavi, portafogli ordini, costi e posizione finanziaria netta</i>	X	
1.4	L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentono valutazioni rapide in continuo?  <i>In difetto, l'impresa individua gli indicatori di produttività coerenti con il proprio modello di business ed il proprio settore di attività, e raccoglie le ulteriori informazioni per la valutazione dell'andamento tendenziale</i>	X	
1.5	L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi?  <i>In difetto, l'impresa predisponde un prospetto delle stime delle entrate e uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo</i>	X	

# CHECK LIST

## Sez. II del Decreto Dirigenziale del 28/09/2021

		A cura dell'imprenditore	A cura dell'esperto
<b>2</b>	<b>Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente</b>		
2.5	I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante dal certificato unico dei debiti tributari, dalla situazione debitoria complessiva dell'Agente della Riscossione, dal certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dall'estratto della Centrale Rischi? <i>In caso contrario, è necessario individuare le cause delle differenze significative</i>	X	
2.6	Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse? <i>In difetto, anche con l'aiuto dei professionisti che assistono l'impresa, occorre stimare entità e momento del pagamento di eventuali passività potenziali.</i>	X	
2.7	L'organo di controllo ed il revisore legale, quando in carica, dispongono di informazioni in base alle quali la situazione contabile di cui al punto 2.1. risulti inaffidabile o inadeguata per la redazione di un piano <i>In caso affermativo, occorre che l'imprenditore rimuova le criticità quanto meno con l'appostazione di passività ulteriori o rettificando i flussi economico-finanziari attesi</i>	X	X
2.8	Sono disponibili informazioni sull'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari? È disponibile un confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio?	X	

# CHECK LIST

## Sez. II del Decreto Dirigenziale del 28/09/2021



		A cura dell'imprenditore	A cura dell'esperto
4	Le proiezioni dei flussi finanziari		
4.1	<p>La stima delle proiezioni dei flussi finanziari del piano è, salvo deroghe giustificate dalla tipologia dell'impresa o dall'attività svolta, l'esito di un percorso che si dipana in ordinate fasi successive così articolate:</p> <p>4.1.1 <i>Stima dei ricavi (punto 4.3 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.2 <i>Stima dei costi variabili correlati ai ricavi (punto 4.4 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.3 <i>stima dei costi fissi (punto 4.4 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.4 <i>stima degli investimenti (punto 4.6 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.5 <i>stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato (punto 4.7 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.6 <i>verifica di coerenza dei dati economici prognostici (punto 4.8 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.7 <i>stima dell'effetto delle operazioni straordinarie, se previste (punto 4.9 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.8 <i>stima del pagamento delle imposte sul reddito (punto 4.10 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.9 <i>declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio del debito (punto 4.11 della presente Sezione)</i></p> <p>4.1.10 <i>declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza (punto 4.12 della presente Sezione)</i></p>	X	
4.2	Le proiezioni fondate su previsioni coprono un periodo massimo di 5 anni a meno che un arco temporale superiore sia giustificato	X	
4.3	<p>Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?</p> <p>4.3.1 <i>Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato corrente dell'esercizio in corso devono essere giustificate dall'imprenditore</i></p> <p>4.3.2 <i>Le variazioni dei ricavi del piano è opportuno che siano confrontate con le prospettive del settore, anche ad esito della pandemia Covid-19</i></p>	X	
4.4	La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici? Quali sono i risparmi dei costi variabili e fissi e come l'imprenditore intende conseguirli? Quali sono i possibili rischi che derivano dai risparmi di costo e come intende mitigarli l'imprenditore?	X	



# STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

## Art. 39 Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza

- scritture contabili e fiscali obbligatorie
- dichiarazioni dei redditi dichiarazioni IRAP dichiarazioni annuali IVA, relativi agli ultimi tre esercizi
- bilanci tre esercizi o anni precedenti relativi agli ultimi tre esercizi
- relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
- stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività
- certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
- elenco nominativo dei creditori indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto
- relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore

## ORDINE PRIVILEGI

PREDEDUZIONE



PRIVILEGIO (GENERALI/SPECIALI)



CHIROGRAFO

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO	ART. 56
PRESUPPOSTO OGGETTIVO	IMPRENDITORE (ANCHE MINORE)
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	STATO DI CRISI O DI INSOLVENZA
OBIETTIVO	RISANAMENTO
CREDITORI	ACCORDO CON SINGOLO
GESTIONE IMPRESA	IMPRENDITORE
VOTAZIONE	NO
ATTESTAZIONE	VERIDICITA DEI DATI E FATTIBILITA DEL PIANO
OMOLOGAZIONE	NO
PUBBLICAZIONE R.I.	FACOLTATIVA
TRANSAZIONE FISCALE	NO
ESITO NEGATIVO	NO CONSEGUENZE

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE	ARTT. 57 E SEGUENTI
PRESUPPOSTO OGGETTIVO	IMPRENDITORE (NON MINORE)
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	STATO DI CRISI O DI INSOLVENZA
OBIETTIVO	RISANAMENTO
CREDITORI	ACCORDO CON 60% DEI CREDITI
GESTIONE IMPRESA	IMPRENDITORE
VOTAZIONE	NO
ATTESTAZIONE	VERIDICITA DEI DATI E FATTIBILITA DEL PIANO
OMOLOGAZIONE	SI
PUBBLICAZIONE R.I.	OBBLIGATORIA POST OMOLOGA
TRANSAZIONE FISCALE	SI
ESITO NEGATIVO	NO CONSEGUENZE

PIANO RISTRUTTURAZIONE CON OMOLOGA	ARTT. 64-BIS E SEGUENTI
PRESUPPOSTO OGGETTIVO	IMPRENDITORE (NON MINORE)
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	STATO DI CRISI O DI INSOLVENZA
OBIETTIVO	RISANAMENTO
CREDITORI	SUDDIVISIONE IN CLASSI
GESTIONE IMPRESA	IMPRENDITORE CON CONTROLLO COMM. GIUD.
VOTAZIONE	UNANIMITÀ CLASSI
ATTESTAZIONE	VERIDICITA DEI DATI E FATTIBILITÀ DEL PIANO
OMOLOGAZIONE	SI
PUBBLICAZIONE R.I.	OBBLIGATORIA
TRANSAZIONE FISCALE	SI
ESITO NEGATIVO	CONVERSIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO

CONCORDATO PREVENTIVO	ARTT. 84 E SEGUENTI
PRESUPPOSTO OGGETTIVO	IMPRENDITORE (NON MINORE)
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	STATO DI CRISI O DI INSOLVENZA
OBIETTIVO	RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE
CREDITORI	SUDDIVISIONE IN CLASSI
GESTIONE IMPRESA	IMPRENDITORE FINO AD OMOLOGA POI C.M.
VOTAZIONE	
- in continuità	maggioranza crediti e unanimità classi
- liquidatorio	maggioranza crediti e maggioranza classi
ATTESTAZIONE	VERIDICITA DEI DATI E FATTIBILITA DEL PIANO
OMOLOGAZIONE	SI
PUBBLICAZIONE R.I.	OBBLIGATORIA
TRANSAZIONE FISCALE	SI
ESITO NEGATIVO	CONVERSIONE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

## PROCEDURE IMPRENTITORE «MINORE» E CONSUMATORI

- RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
- CONCORDATO MINORE (NO CONSUMATORE)
- LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



# LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	ARTT. 121 E SEGUENTI
PRESUPPOSTO OGGETTIVO	IMPRENDITORE (NON MINORE)
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO	STATO DI INSOLVENZA
OBIETTIVO	LIQUIDAZIONE
CREDITORI	CONCORSUALITA' E RIPARTIZIONE PER GRADI DI PRIVILEGIO
GESTIONE IMPRESA	CURATORE
VOTAZIONE	NO
ATTESTAZIONE	NO
OMOLOGAZIONE	NO
PUBBLICAZIONE R.I.	OBBLIGATORIA
TRANSAZIONE FISCALE	NO
ESITO NEGATIVO	NON ESISTE

## FASI DELLA PROCEDURA

- ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI E NOMINA CURATORE
- INVENTARIAZIONE ATTIVO
- ACCERTAMENTO DEL PASSIVO
- LIQUIDAZIONE ATTIVO
- RIPARTIZIONE ATTIVO
- CHIUSURA PROCEDURA

## Capo X - Esdebitazione



Sezione I - Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.